


CONCORRENZA SLEALE

Conoscerla *bene* per difendersi *meglio*



Camera di Commercio
Prato

CONCORRENZA SLEALE

Conoscerla ***bene*** per difendersi ***meglio***

INDICE

Prefazione



PARTE I - Definizioni e normativa di riferimento

- 08 Introduzione
- 09 Alcune definizioni importanti
- 10 La normativa europea di riferimento
- 12 La normativa nazionale di riferimento
- 12 Chi vigila sul rispetto della concorrenza



PARTE II - Esempi di concorrenza sleale

- 16 Concorrenza sleale: come riconoscerla
- 18 Alcune sentenze significative
- 22 Può sembrare concorrenza sleale ma non lo è!
- 24 Come difendersi
- 25 Il ruolo delle Camere di Commercio
- 26 ...ed in particolare della Camera di Commercio di Prato

Bibliografia

Siti internet di particolare interesse

PREFAZIONE

Tra le competenze attribuite dalla Legge n. 580/93 alle Camere di Commercio, grande rilievo assume la legittimazione delle medesime alla proposizione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 C.C., da leggere e interpretare alla luce delle "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese" che le Camere di Commercio già da tempo svolgono sul territorio. Tutto questo nell'ottica di una più incisiva azione camerale nella regolazione del mercato, al fine di permettere un sano dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, tale da garantire sia le imprese che il consumatore finale, cui va assicurata la correttezza e la trasparenza del mercato.

La concorrenza, infatti, è il fondamento del mercato e della vita delle aziende che operano al suo interno e assicura che il confronto tra le imprese avvenga in base ai prodotti offerti ai consumatori e ai prezzi che vengono praticati. Un mercato concorrenziale stimola inoltre le imprese a fornire beni e servizi sempre più innovativi a prezzi competitivi.

Nell'ambito di questa funzione la Camera di Commercio di Prato ha redatto la presente guida che si rivolge a tutti gli imprenditori ed in particolare alle piccole e medie imprese, agli artigiani e ai commercianti, con l'obiettivo di consolidare alcune conoscenze fondamentali sull'argomento e di aiutare a riconoscere per tempo pratiche ed azioni che possono configurarsi come vera e propria concorrenza sleale.

Mi auguro pertanto che il lavoro svolto possa rappresentare un valido strumento di riflessione e di confronto per tutti i soggetti interessati.

IL PRESIDENTE
della Camera di Commercio di Prato
(Carlo Longo)



PARTE I

DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTRODUZIONE

La *concorrenza* è il fondamento del mercato e della vita delle imprese che operano al suo interno. Il confronto avviene quindi in base ai prodotti offerti ai consumatori e ai prezzi che vengono praticati. Un mercato concorrenziale stimola inoltre le imprese a fornire beni e servizi che siano sempre più innovativi, nonché prezzi sempre più competitivi.

La Comunità europea ha incoraggiato l'introduzione all'interno del nostro ordinamento di una legislazione che tuteli i comportamenti concorrenziali da parte delle imprese all'interno dei mercati in cui esse operano.

ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI¹

Al fine di comprendere meglio quali siano gli attori che agiscono sul mercato, è importante soffermarsi su alcune definizioni, che ci possono aiutare in tal senso:

- ▶ **“consumatore”²**: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- ▶ **“professionista”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
- ▶ **“prodotto”**: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- ▶ **“falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”**: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
- ▶ **“mercato rilevante”**: [...] ³

Il mercato del prodotto rilevante è definito come segue:

«Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.»

¹ Decreto Legislativo 146/2007 “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004” – l'articolo 18 riporta le definizioni sopra citate. <http://www.normeinrete.it>.

² Contiene la definizione data in più occasioni dalla Commissione europea – ovvero “consumatore normalmente informato e ragionevolmente accorto”; la definizione si ritrova in Troiani Umberto “Imprese e consumatori – Pratiche commerciali scorrette: ecco la legge”, pag. 19 del Quaderno informativo “Mercato & Consumatori” edito da Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la concorrenza e i consumatori; marzo 2008; numero 5 nuova serie anno 8. www.sviluppoeconomico.gov.it

³ Commissione della Comunità europea; “Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza” (97/C 372/03); Gazzetta ufficiale n. C 372 del 09/12/1997 pag. 0005 – 0013; reperibile sul sito: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209\(01\):IT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209(01):IT:HTML).

Il mercato geografico rilevante è definito come segue:

«Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.»

Il mercato rilevante nell'ambito del quale va valutato un determinato problema di concorrenza risulta quindi dalla combinazione del mercato del prodotto e del mercato geografico rilevanti." [...].

- **"indebito condizionamento":** lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

LA NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

All'interno del Trattato istitutivo della Comunità europea si ritrovano gli articoli 81⁴, 82 e 87 che disciplinano questa materia.

L'articolo 81 norma la disciplina degli **accordi fra imprese** – ovvero vieta qualsiasi pratica concordata che possa pregiudicare il normale scambio di merci e servizi tra gli Stati. In modo particolare sono vietati i comportamenti che consistono nel:

- a** fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
- b** limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

⁴ A seguito della riforma del Trattato di Amsterdam del 1997 è stata modificata la numerazione degli articoli del Trattato: l'articolo 81 corrispondeva al numero 85 e l'82 al numero 86 (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:IT:PDF>). Tutto ciò è da tener presente durante la lettura della Legge 287/1990 (reperibile sul sito [http://www.agcm.it/all'interno della sezione "normativa"](http://www.agcm.it/all'interno della sezione)), che attua all'interno del nostro ordinamento, la disciplina comunitaria.

- c** ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
- d** applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
- e** subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

L'articolo 82 vieta **l'abuso di posizione dominante** all'interno di un mercato o di un settore di mercato. Più in particolare, tale pratica consiste:

- a** nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
- b** nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
- c** nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d** nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

L'articolo 87 disciplina gli **Aiuti di Stato**; questi infatti, se erogati alle imprese in violazione delle regole specificatamente previste, rappresentano una forma di concorrenza sleale.

Sulla base di questi articoli è stato adottato il Regolamento 1/2003⁵ del Consiglio che disciplina le fattispecie individuate dagli articoli 81 e 82.

⁵Reperibile sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:IT:PDF>.

LA NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Con la Legge 287/1990⁶ l'Italia si è conformata alla normativa europea in materia di "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" (tale normativa traspone nel nostro ordinamento quanto previsto dagli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

La L. 287/90 istituisce all'articolo 10 la figura dell' **Autorità garante della concorrenza e del mercato**, che ha sede a Roma.

L'Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287 del 1990 vigilando:

- a** sulle intese restrittive della concorrenza,
- b** sugli abusi di posizione dominante,
- c** sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza.

L'Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nel decreto legislativo N 145/2007 (attuazione della direttiva 2005/29/CE) sulla pubblicità ingannevole e comparativa illecita e nel Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), così come modificate dal decreto legislativo n. 146/2007, in materia di pratiche commerciali scorrette⁷.

CHI VIGILA SUL RISPETTO DELLA CONCORRENZA

Le imprese che operano sui diversi mercati non hanno tutte lo stesso "peso" né la stessa capacità di raggiungere i consumatori e indurli ad acquistare i propri prodotti. Alcune di queste hanno infatti *un significativo potere di mercato*⁸ – ovvero esercitano singolarmente o congiuntamente con altre imprese,

⁶Reperibile sul sito: <http://www.agcm.it/> (all'interno della sezione "normativa")

⁷Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; "Antitrust a portata di mano" – Cos'è e come funziona l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; maggio 2008; pag. 5. <http://www.agcm.it/> (all'interno della sezione "pubblicazioni").

⁸La definizione di "significativo potere di mercato" che la Commissione europea ha adottato nel corso del tempo è cambiata, tale nozione è infatti da leggere congiuntamente alla nozione di "mercato rilevante sia dal punto di vista geografico che merceologico", nonché alla definizione di "quote di mercato" che le imprese coprono con le loro attività.

una dominanza economica relativamente ai prodotti commercializzati. Nella situazione qui descritta si creano, secondo i più noti autori di economia politica⁹, le cosiddette “*asimmetrie informative*” – in altri termini il negozio che nasce fra consumatore e professionista è viziato dal fatto che il primo non ha lo stesso livello di conoscenza del mercato che ha il secondo (dando così vita ad un indebito condizionamento); conseguentemente il consumatore non potrà beneficiare del presupposto che sta alla base di qualsiasi negozio che si compie tra due parti: compiere una scelta che sia indipendente e il più possibile rispondente alle sue esigenze ottimali di consumo.

Al fine di tutelare i consumatori si è instaurato un rapporto di collaborazione tra varie Istituzioni, come ad esempio: il Ministero competente, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) e le Autorità di settore (ad esempio quella delle telecomunicazioni, quella dell’energia, quella del gas...), ognuno di questi diversi soggetti riveste un ruolo importantissimo.

Il Ministero è competente per quanto concerne un mero intervento politico (ormai soprattutto a livello europeo o internazionale attraverso l’azione di governo), il suo ruolo si è infatti progressivamente ridotto nel corso del tempo: prima che il processo di liberalizzazione prendesse avvio alla fine degli anni ’80, era il principale azionista di molte aziende di stato a carattere monopolistico che fornivano direttamente o indirettamente i servizi pubblici (energia elettrica, servizi di telecomunicazioni, gas, trasporti ferroviari, trasporti marittimi e aerei...); ad oggi non è più così¹⁰.

Il vero attore che vigila sul rispetto della concorrenza da parte delle imprese, a beneficio dei consumatori, è l’AGCM.

[...] L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust, è una “Autorità indipendente” istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990. Con il termine “Autorità indipendente” si fa riferimento a un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica.

⁹ Vedi ad esempio Gabriella Marzi. A cura di Marzi Gabriella, Prosperetti Luigi e Putzu Emma, “La regolazione dei servizi infrastrutturali”; edito da Il Mulino, 2001. www.ilmulino.it

¹⁰ A cura di Cambini Carlo, Ravazzi Piercarlo e Valletti Tommaso “Il mercato delle telecomunicazioni – Dal monopolio alle liberalizzazioni negli Stati Uniti e nell’UE”; edito da Il Mulino, 2003; pagg. 86 e 97. www.ilmulino.it

Essa ha competenze in materia di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e comparativa e in materia di conflitti di interessi, come stabilito dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 [...] ¹¹; nonché in tutti i campi sopra ricordati.

Le singole Autorità di settore, infine, svolgono le funzioni di tutela dei consumatori e di vigilanza sul rispetto della concorrenza relativamente al “loro settore” di competenza. Le Autorità sono infatti state designate dalla normativa come coloro che emanano la normativa nazionale di settore e vigilano sul suo rispetto.

¹¹ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; “Antitrust a portata di mano” – Cos’è e come funziona l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; maggio 2008; pag 4. <http://www.agcm.it/> (all’interno della sezione “pubblicazioni”).



PARTE II

ESEMPI DI CONCORRENZA SLEALE

CONCORRENZA SLEALE: COME RICONOSCERLA

Al fine di riconoscere e delineare giuridicamente cos'è la concorrenza sleale, è importante riferirsi agli articoli del Codice Civile che la disciplinano:

Articolo 2598

Atti di concorrenza sleale. "Ferne le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- ▶ usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti del concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- ▶ diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi di prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- ▶ si valga direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda."

Articolo 2599

Sanzioni. "La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti."

Articolo 2600

Risarcimento del danno. "Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni."

Articolo 2601

Azione delle associazioni professionali. "Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria."

Possiamo così dedurre che [...] sono “*pratiche commerciali scorrette*”¹² quelle che danneggiano il consumatore, definite come i comportamenti di professionisti, artigiani e imprese idonei a indurre il consumatore a prendere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. In particolare sono considerate scorrette le *pratiche commerciali ingannevoli e aggressive* quali quelle contenute all’interno del decreto legislativo n. 146/2007:

- l’esistenza o la natura del prodotto¹³;
- le caratteristiche principali del prodotto;
- il prezzo o il modo in cui questo è calcolato¹⁴;
- la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
- i diritti sulla garanzia;
- l’omissione di informazioni sulla sicurezza del prodotto;
- l’omissione di informazioni sul fatto che il prezzo non è comprensivo delle imposte, sulle modalità di pagamento o sull’esistenza di un diritto di recesso;
- dare informazioni false su marchi di qualità o di fiducia, su esistenza di codici di condotta e approvazione da parte di un organismo pubblico;
- rifiutare di accettare ordini per il prodotto o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole;

¹² Tratto da “*Sapere e consumare – bimestrale del consumo consapevole*” <http://www.sapereconsumare.net>

¹³ [...] Può accadere che due o più imprese decidano di coordinare i rispettivi programmi di produzione, . . . , o che ciascuna di esse rinunci a fabbricare un prodotto, che l’altra si impegna a fabbricare in via esclusiva. [...] Tali limitazioni possono riguardare anche clausole contenute negli accordi di licenza di brevetti [...] dirette ad impedire la circolazione dell’innovazione sul mercato. [...] Sono inoltre vietate le clausole degli accordi di distribuzione esclusiva che prevedono una protezione territoriale esclusiva [...]. Tratto da Cassottana M. e Nuzzo A. “*Lezioni di diritto commerciale comunitario*”; Giappichelli 2006 – 2° edizione; pagg. 299 e 300.

¹⁴ Sono ipotesi particolarmente gravi dove nella fattispecie concreta si può avere ad esempio:

- Clausole con cui i concorrenti stabiliscono i listini comuni o i prezzi minimi, ovvero indicano i prezzi consigliati o gli importi degli aumenti da praticare; ovvero agli obblighi di non effettuare vendite distruttive sottocosto;
- Accordi che impegnano a rispettare determinati margini di utile, ovvero agli obblighi relativi alla concessione di sconti massimi, o ai divieti di ribasso.

Cfr. con il secondo esempio riportato nel paragrafo “*Alcune sentenze significative*”. Cassottana M. e Nuzzo A.; op. cit.; pag.298.

- dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato;
- fare vendite a carattere piramidale;
- affermare che il prodotto può facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte
- creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
- insistere nell'effettuare visite in casa del consumatore che non ne ha interesse;
- effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, posta, fax, eccetera;
- lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore ha vinto un premio[...].

ALCUNE SENTENZE SIGNIFICATIVE

Con il supporto di talune pronunce della Corte di Cassazione, cerchiamo di chiarire adesso, attraverso apposite esemplificazioni, che cosa s'intende correntemente per *pratiche concorrenziali scorrette*.

Il **primo esempio** riguarda la pronuncia Cass. civ. Sez. I, Ord., 09-04-2008, n. 9167 – la pronuncia è relativa all'applicazione dell'articolo 2598 C.C.

In tale occasione sono comparse di fronte alla Sezione I la società T. s.r.l. e la società L.I. s.a.s..

FATTO: [...] la T. s.r.l., premesso di operare da molti anni nel settore dell'infortunistica e di gestire contratti in franchising su tutto il territorio nazionale; di avere concluso nel maggio 2002 un contratto con la sig.ra L.A.; di avere riscontrato che, dopo un periodo iniziale nel quale il rapporto era andato avanti correttamente, l'affiliata si era resa inadempiente a diverse obbligazioni assunte, con contestuale

diminuzione dell'attività dell'agenzia; di aver poi appreso dell'avvio di un'attività assolutamente replicativa nella tipologia e nelle forme rispetto a quella da essa gestita tramite la propria rete in franchising, da parte della L.I. di D. N. & C. s.a.s., corrente in (OMISSIS), la quale aveva riprodotto pedestramente persino le indicazioni pubblicitarie ideate da essa ricorrente; tutto ciò premesso, ed evidenziato come il plagio e la medesimezza del bacino di utenza creavano intuibili confusioni in contrasto con il contratto di affiliazione, configurando altresì una evidente ipotesi di concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c.*¹⁵, chiedeva al Tribunale di Ragusa l'adozione di ogni opportuno provvedimento idoneo a far cessare l'evidenziato stato di cose¹⁶[...].

Nella sentenza che qui è stata riportata si chiede alla Corte di pronunciarsi per quanto riguarda la competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello – così come istituito dal Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168; articolo 3¹⁷.

Nel caso di specie la Corte si pronuncia favorevolmente sia relativamente alla domanda di competenza della Sezione specializzata del Tribunale di Catania, sia per quanto riguarda l'esistenza di infrazione concernente la proprietà intellettuale oggetto della controversia; viene dunque rilevata la violazione dell'articolo 2598 del C.C. che rubrica le fattispecie che danno luogo a concorrenza sleale.

Il **secondo esempio**, riguarda il prezzo a cui viene erogato un servizio (cfr. il punto terzo delle esemplificazioni che sono riportate all'interno del decreto legislativo n. 146/2007), nel caso di specie quello fornito da un notaio.

¹⁵ Cfr. il testo dell'Articolo così come sopra riportato.

¹⁶ Cass. civ. Sez. I, Ord., 09-04-2008, n. 9167; "Svolgimento del processo".

¹⁷ Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168

"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2003.

www.normeinrete.it

In tale occasione sono conferiti di fronte alla Cass. civ. Sez. III, 15-04-2008, n. 9878 il Consiglio notarile di Verona e il notaio B.

FATTO: [...] Il Consiglio Notarile di Verona propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città ha annullato il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della censura inflitta nei confronti del notaio B., incolpata di aver fatto illecita concorrenza ai colleghi nel luglio 2004, con la riduzione degli onorari e diritti accessori in via ripetuta, continuativa e non occasionale, così violando l'art. 147 legge not¹⁸ [...] ¹⁹.

Nel caso che viene sopra riportato si affronta la difficile problematica della **re-azione** fra le disposizioni che vigilano sul **rispetto della concorrenza** all'interno dei singoli mercati, e le **disposizioni** esistenti nel nostro ordinamento relative alle **tariffe minime obbligatorie per le attività libero professionali**; obbligo di tariffazione rimasto in vigore fino all'adozione del Decreto Legge 223 del 2006, poi convertito in Legge n. 248 del 2006.

All'articolo 2 comma 1 lett. a)²⁰ di tale disposizione normativa vengono vietate le norme che dispongono [...] *l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime* ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [...] ²¹.

¹⁸ Legge 16 Febbraio 1913, n.89

"Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 7 marzo 1913.
www.normeinrete.it

¹⁹ Cass. civ. Sez. I, Ord., 09-04-2008, n. 9167; "Svolgimento del processo".

²⁰ Legge 4 agosto 2006, n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183.

[...] **Articolo 2** *Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali*

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) *l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime* ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; [...].

www.normeinrete.it

²¹ Legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 2 comma 1 lett. a; op. cit.

www.normeinrete.it

All'epoca dei fatti, il 2004, la normativa sopra richiamata non era ancora in vigore. Si avevano dunque gli istituti delle tariffe fisse o minime che, così come è stato sottolineato dalla stessa Corte, non ostavano alla disciplina della libera concorrenza prevista agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

La notaio B. con il comportamento che ha posto in essere è venuta meno agli obblighi per lei scaturenti dalla legge notarile del 1913, così come più volte modificata, cercando nella situazione di specie, di creare concorrenza attraverso il non utilizzo delle tariffe fisse o minime così come disciplinato dal proprio ordine di appartenenza.

Ad oggi, così come sopra ricordato, la situazione è modificata.

Il **terzo esempio** che qui si riporta riguarda un panificatore di Messina che ricorre contro un collega a causa dell'orario di apertura del proprio esercizio e della correlata vendita di prodotti. Il caso è quello posto a ruolo presso la Cass. civ. Sez. I, 23-03-2007, n. 7227.

FATTO: [...] A.C. ricorre per cassazione, censurando con tre mezzi la sentenza n. 241/04 con cui la Corte d'appello di Messina, confermando la decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Messina in data 21/11/2000-21/5/2001, lo ha condannato, unitamente a V.S., a risarcire il pregiudizio provocato da atti di concorrenza sleale posti in essere in danno dell'attore C.I., al quale in corso di causa era subentrato il curatore fallimentare, ribadendolo nell'importo di Lire 5.000.000 ciascuno, già determinato in sede di prima istanza. I fatti contestati riguardavano l'apertura dei panifici, non consentita, nei turni di riposo domenicale ed infrasettimanale - nel pomeriggio del mercoledì - e la relativa vendita del pane fresco al dettaglio [...]²².

Nel caso sopra riportato la fattispecie di concorrenza sleale posta in essere dal commerciante che è stato condannato riguarda l'orario di apertura del proprio negozio e la conseguente vendita di prodotti all'interno dell'orario di riposo settimanale stabilito.

²²Cass. civ. Sez. I, 23-03-2007, n. 7227; "Svolgimento del processo".

Il panificatore che è stato condannato si è reso colpevole di aver dato vita ad un comportamento distorsivo della concorrenza rispetto ai colleghi della stessa categoria che durante il giorno di riposo, non avendo aperto il proprio esercizio commerciale, non hanno potuto “attrarre” i clienti come ha invece fatto A.C.

■ PUO' SEMBRARE CONCORRENZA SLEALE, MA NON LO E'!

Alcune situazioni, talvolta, sembrano giustificare il ricorso alle vie giudiziali o extra-giudiziali al fine di far valere dei diritti che apparentemente sono stati violati. Ciò può avvenire anche relativamente a pratiche di concorrenza sleale. Di seguito sono analizzati e riportati esempi in cui il comportamento posto in essere da alcuni attori presenti sul mercato (siano essi imprese o consumatori) sembrano dare vita a pratiche di concorrenza sleale, ma così non è.

Nel nostro caso, un esempio puntuale ci viene fornito da un'altra sentenza della Corte di Cassazione del 2007 circa una controversia tra la società X s.r.l. ed il signor U.S.

FATTO: [...] Con atto notificato il 17 febbraio 1997 la s.r.l. X. conveniva in giudizio il signor U. S. davanti al Tribunale di Parma e, premesso di aver stipulato con il convenuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, risoltosi il 19 marzo 1996 con una transazione, esponeva che, dopo la cessazione di tale rapporto di collaborazione, il S. aveva posto in essere atti di concorrenza sleale, in quanto si era rivolto a clienti ed a fornitori conosciuti durante lo svolgimento di attività a favore dell'esponente, aveva divulgato notizie riservate, aveva denigrato la società attrice e nello stesso tempo aveva elogiato l'organizzazione imprenditoriale che egli stava costituendo, per offrire infine gli stessi servizi a prezzi più bassi, tanto che due imprese portoghesi erano state convinte a non rinnovare gli accordi con l'esponente e ad assumere impegni direttamente con lui.

La s.r.l. X. chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno[...]²³.

La Corte nella sua pronuncia chiarisce che [...] **l'illiceità della condotta concorrenziale non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.** Di conseguenza, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività (v. Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in motivazione) [...]²⁴.

Un ulteriore esempio che possiamo fare riguarda l'imitazione dei prodotti, così come statuito dalla Corte di Cassazione all'interno della pronuncia del 13 marzo 2003, n. 3721²⁵.

FATTO: La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia scaturita fra due imprese produttrici di divani. Una delle due aveva contestato all'altra di aver realizzato alcuni divani con caratteristiche del tutto simili a quelle dei propri. Non aveva dimostrato, però, che i due prodotti potessero essere confusi fra il pubblico. La mancanza di quest'ultimo elemento è stata infatti decisiva per il rifiuto del ricorso da parte della Corte.

²³ Cass. civ. sez. I, 12 febbraio - 30 maggio 2007, n. 12681; "Svolgimento del processo".

²⁴ Cass. civ. sez. I, 12 febbraio - 30 maggio 2007, n. 12681; "Motivi della decisione".

²⁵ Cfr. con l'articolo a cura di Debora Alberici; "Concorrenza sleale, imitazione servile e parassitaria, l'imitazione è lecita se non genera confusione" in "Diritto e diritti il portale giuridico italiano"; <http://www.diritto.it/materiali/civile/alberici4.html>

La Corte in questa occasione ha affermato il principio già espresso in precedenti pronunce secondo cui si deve provare che il prodotto che è stato “fedelmente” imitato rispetto al brevetto originario, renda confusorio per il pubblico a cui è destinato il distinguerli, perché tale imitazione investe quegli elementi (nella specie, nonché formali) che servono a differenziare i prodotti presenti sul mercato.

COME DIFENDERSI

Il metodo “classico” per difendersi da atti di concorrenza sleale, sia che a subirla sia stata un’impresa, un utente o un consumatore, è quello di rivolgersi al tribunale competente avviando così l’iter tradizionale dei ricorsi in via giurisdizionale, da attivarsi presso la Corte d’Appello competente per territorio.

[...] I giudici nazionali sono competenti a dare applicazione in ambito civile, penale ed amministrativo, ed anche d’ufficio, sia al divieto, sia all’eccezione legale di cui all’articolo 81 del Trattato CE e, altresì, alle decisioni adottate in virtù del Trattato ed ai regolamenti di esenzione per categoria emanati dalla Commissione. Si tratta di una competenza specifica, distinta da quella riconosciuta alla Commissione (*nell’ipotesi in cui il caso abbia una rilevanza transazionale la competenza è della Commissione europea*²⁶) e alle autorità amministrative (*il riferimento è all’AGCM e alle Autorità di settore*²⁷), posto che solo le giurisdizioni nazionali possono dichiarare la nullità di un contratto o concedere il risarcimento del danno [...]²⁸.

Parallelamente ai rimedi giudiziali per difendersi in caso di concorrenza sleale, ne esistono altri di tipologia extra-giudiziale, come ad esempio effettuare una denuncia all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato che, in caso

²⁶ Il corsivo è di chi scrive.

²⁷ Il corsivo è di chi scrive.

²⁸ Cassottana M. e Nuzzo A.; op. cit.; pag. 318.

di riscontrata infrazione a seguito di un'indagine, provvederà a convocare le parti, che durante la fase di istruttoria potranno visionare tutti i documenti acquisiti agli atti e presentare così le proprie memorie scritte. Si cerca una soluzione senza arrivare al giudizio, avvalendosi così del metodo dell'arbitrato.

IL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO...

Con la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, le Camere di Commercio hanno assunto il ruolo di enti regolatori del mercato attraverso²⁹:

- ▶ la promozione e la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie fra imprese, consumatori e utenti;
- ▶ la predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- ▶ la promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

[...] In questo contesto, riveste notevole importanza la facoltà, per gli enti camerali, di costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e, soprattutto, la facoltà, prevista dall'art. 2, comma 5, di promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601, codice civile. Tale ultima attribuzione, rappresenta un'innovazione di spiccato rilievo in quanto conferisce alle Camere di Commercio un nuovo e decisivo ruolo in relazione alla funzione di regolazione del mercato e alla promozione delle condizioni del libero mercato concorrenziale [...]³⁰.

²⁹ Gustavo Ghidini e Maria Carla Minieri "Reprimere la concorrenza sleale" in "Impresa & Stato n°44-45"; reperibile sul sito Internet http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_44-45/Ghidini.htm

³⁰ G. Ghidini e M. C. Minieri; op. cit.

...ED IN PARTICOLARE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO

La **Camera di Commercio di Prato** ha adottato, con deliberazione consiliare n. 19 del 30.10.2006, il "**Regolamento per le attività di tutela del mercato e della fede pubblica relative alla repressione della concorrenza sleale ed alla costituzione di parte civile della Camera di Commercio nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio**"; secondo quanto previsto all'**articolo 1**, il regolamento risponde in toto sia alle esigenze prescritte dalla legge 29.12.1993 n. 580 contenute all'art. 2, comma 5, sia alla repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 C.C..

Nell'ambito del suddetto Regolamento, è stata inoltre istituita una **Commissione** che, in posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato, ha il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte in tema di repressione della concorrenza sleale e in merito alla possibile costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio da parte dell'Ente³¹.

La Commissione è composta da cinque membri dotati di particolari competenze tecniche, giuridiche ed economiche, nominati con delibera della Giunta camerale.

Secondo quanto previsto all'**articolo 5 comma 1** del suddetto Regolamento, il procedimento finalizzato a promuovere l'azione di repressione della concorrenza sleale e la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, può essere attivato da qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché da portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, che intendano segnalare alla Camera di Commercio territorialmente competente atti, fatti o comportamenti lesivi degli interessi generali del sistema delle imprese e del mercato, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori. Il procedimento di cui al comma 1 del sopraccitato articolo può essere attivato anche d'ufficio.

³¹ **Articolo 2** del "*Regolamento per le attività di tutela del mercato e della fede pubblica relative alla repressione della concorrenza sleale ed alla costituzione di parte civile della Camera di Commercio nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*".

<http://www.po.camcom.it/index.php>

L'**articolo 7** del Regolamento prevede, infine, l'iter che la Commissione deve seguire qualora il procedimento riguardi la concorrenza sleale, arrivando a prevedere una quantificazione delle tempistiche che devono essere rispettate.

Nelle pagine successive si riporta il testo integrale del citato Regolamento.

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEL MERCATO E
DELLA FEDE PUBBLICA RELATIVE ALLA REPRESSIONE
DELLA CONCORRENZA SLEALE ED ALLA COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
NEI GIUDIZI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

articolo 1

- 1) Il presente regolamento disciplina le attività di tutela del mercato e della fede pubblica relative alla repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 cod. civ., ed alla costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, dando con ciò attuazione alle disposizioni contenute all'art. 2, comma 5, della legge 29.12.1993 n. 580.

articolo 2

- 1) Presso la Camera di Commercio di Prato è istituita una Commissione che, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato, ha il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte in tema di repressione della concorrenza sleale ed in merito alla possibile costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, da parte dell'Ente.

articolo 3

- 1) La Commissione è composta da cinque membri dotati di particolari competenze tecniche, giuridiche ed economiche, nominati con delibera della Giunta camerale:
 - a) un membro scelto tra i componenti della Giunta camerale;
 - b) un funzionario camerale, nella persona del responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica;
 - c) un docente universitario esperto in diritto civile e commerciale;
 - d) un avvocato iscritto nel relativo albo professionale;
 - e) un dottore commercialista o un ragioniere iscritti nei relativi albi professionali.

- 2) Il Segretario Generale nomina quale segretario della Commissione un dipendente scelto tra quelli appartenenti alle categorie C e D; in caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di segretario supplente vengono svolte dal funzionario camerale nominato in seno alla Commissione stessa.

articolo 4

- 1) La Commissione nomina al proprio interno un Presidente ed un VicePresidente.
- 2) Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
- 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del VicePresidente.
- 4) La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, alla scadenza dell'incarico, possono essere riconfermati.
- 5) Nel caso in cui un membro della Commissione non conservi la carica fino alla naturale scadenza, la Giunta camerale provvede a nominare un suo sostituto.

articolo 5

- 1) Il procedimento finalizzato a promuovere l'azione di repressione della concorrenza sleale e la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, può essere attivato da qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché da portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, che intendano segnalare alla Camera di Commercio territorialmente competente atti, fatti o comportamenti lesivi degli interessi generali del sistema delle imprese e del mercato, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.
- 2) Il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo può essere attivato anche d'ufficio.

articolo 6

- 1) La parte interessata all'attivazione del procedimento deve presentare alla Camera di Commercio di Prato un'istanza scritta, adeguatamente corredata da una chiara esposizione dei fatti e da tutti quegli elementi necessari ad individuare i soggetti coinvolti.
- 2) La suddetta istanza è oggetto di una valutazione preliminare da parte dell'Ufficio Regolazione del Mercato, mirata a verificare l'esistenza dei presupposti minimi di fondatezza, rappresentati dalla determinatezza dei soggetti, dalla non palese falsità dei fatti e dalla rilevanza generale degli stessi.
- 3) Nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio Regolazione del Mercato redige una relazione che trasmette al Segretario Generale, unitamente agli atti ed ai documenti in possesso.
- 4) Nel caso in cui l'istanza non sia palesemente infondata, il Segretario Generale, nel termine massimo di ulteriori 15 giorni, avvia il procedimento con propria determinazione affissa all'Albo camerale, dando incarico alla Commissione di cui all'art. 2, di formulare un proprio parere sull'istanza in questione.
- 5) Contestualmente al suddetto incarico, comunica a tutte le parti coinvolte l'avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente e invita a formulare, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni scritte.
- 6) Nel caso di avvio d'ufficio del procedimento, l'Ufficio Regolazione del Mercato predispone la relazione di cui al precedente comma 3, nella quale illustra la sussistenza dei requisiti minimi di fondatezza, e la trasmette al Segretario Generale; si applica, di seguito, quanto disposto dai commi 4 e 5 del presente articolo.

articolo 7

- 1) Qualora il procedimento riguardi la concorrenza sleale, la Commissione, valutati gli elementi di fatto e di diritto acquisiti all'istruttoria ed esperite le eventuali audizioni delle parti interessate, formula per iscritto, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, un proprio parere motivato in merito alla possibile esistenza dei presupposti per la promozione, da parte della Camera di Commercio di Prato, di un'azione di repressione della concorrenza sleale, e lo trasmette al Segretario Generale.

- 2) Nel caso la Commissione non ravvisi elementi sufficienti per la promozione della suddetta azione, propone la chiusura del procedimento, che avviene con determinazione del Segretario Generale; della decisione viene data comunicazione alle parti interessate nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 3) Nel caso, invece, la Commissione ravvisi l'esistenza di atti, fatti o comportamenti di concorrenza sleale tali da recare pregiudizio al sistema locale delle imprese, ne dà comunicazione al Segretario Generale che, con propria determinazione, invita il soggetto o i soggetti interessati a cessare in via definitiva tutti quegli atti, fatti o comportamenti nei quali è stata ravvisata concorrenza sleale.
- 4) Qualora il soggetto ed i soggetti che li hanno posti in essere, non ottemperino all'invito nel termine massimo di 15 giorni, il Segretario Generale trasmette le risultanze istruttorie alla Giunta, proponendo la promozione dell'azione di repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 cod. civ.

articolo 8

- 1) Nel caso in cui il procedimento riguardi la costituzione di parte civile dell'Ente nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, la Commissione, al fine di circoscrivere l'eventuale costituzione in giudizio ai casi di particolare gravità o di forte allarme sociale, procede ad un attento esame della tipologia e delle circostanze del reato e formula per iscritto, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, un proprio parere motivato in merito all'opportunità, per la Camera di Commercio di Prato, di costituirsi parte civile nel giudizio in questione.
- 2) Il Segretario Generale trasmette il parere alla Giunta camerale per gli opportuni adempimenti.

articolo 9

- 1) La Camera di Commercio di Prato adeguerà il proprio Statuto alla legge vigente in materia di modalità di individuazione dei consiglieri camerali, valutando comunque ogni possibilità alternativa che la norma dovesse direttamente o indirettamente prevedere.

BIBLIOGRAFIA

Troiani Umberto *“Imprese e consumatori – Pratiche commerciali scorrette: ecco la legge”* Quaderno informativo “Mercato & Consumatori” edito da Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la concorrenza e i consumatori; marzo 2008; numero 5 nuova serie anno 8.

www.sviluppoeconomico.gov.it

Commissione della Comunità europea; *“Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza”* (97/C 372/03); Gazzetta ufficiale n. C 372 del 09/12/1997 pag. 0005 – 0013

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209\(01\):IT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209(01):IT:HTML)

Trattato istitutivo della Comunità europea – articoli 81; 82 e 87

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:IT:PDF>

Regolamento 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:IT:PDF>

Legge 287/1990 *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*

<http://www.agcm.it/> (all’interno della sezione *“normativa”*)

Decreto Legislativo 146/2007 *“Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”* – le definizioni citate nel testo sono alcune di quelle che sono rubricate nell’articolo 18.

<http://www.normeinrete.it/>

“Antitrust a portata di mano” – Cos’è e come funziona l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; maggio 2008.

<http://www.agcm.it/> (all’interno della sezione *“pubblicazioni”*, oppure:

http://www.agcm.it/AGCM_ITA/OPUSCOL/COMEFUNZ.NSF/

[a42cbcc68dfb8f06c125677c002e142a/22e8ebe3b49c1fb9c125677b00494a04/\\$FILE/Opusc_08.pdf](http://www.agcm.it/AGCM_ITA/OPUSCOL/COMEFUNZ.NSF/a42cbcc68dfb8f06c125677c002e142a/22e8ebe3b49c1fb9c125677b00494a04/$FILE/Opusc_08.pdf))

Marzi Gabriella, Prosperetti Luigi e Putzu Emma, *“La regolazione dei servizi infrastrutturali”*; edito da Il Mulino, 2001. www.ilmulino.it

Cambini Carlo, Ravazzi Piercarlo e Valletti Tommaso *“Il mercato delle telecomunicazioni – Dal monopolio alle liberalizzazioni negli Stati Uniti e nell’UE”*; edito da Il Mulino, 2003; pagg. 86 e 97. www.ilmulino.it

“Sapere e consumare – bimestrale del consumo consapevole” <http://www.sapereconsumare.net>

Cassottana M. e Nuzzo A. *“Lezioni di diritto commerciale comunitario”*; Giappichelli 2006 – 2° edizione; pagg. 298 - 300

Gustavo Ghidini e Maria Carla Minieri *“Reprimere la concorrenza sleale”* in *“Impresa & Stato n°44-45”*;
http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_44-45/Ghidmini.htm

Cass. civ. Sez. I, Ord., 09-04-2008, n. 9167.
Reperibile sull’enciclopedia Deagostini.

Cass. civ. Sez. III, 15-04-2008, n. 9878.
Reperibile sull’enciclopedia Deagostini.

Cass. civ. Sez. I, 23-03-2007, n. 7227.
Reperibile sull’enciclopedia Deagostini.

Cass. civ. sez. I, 30-05-2007, n. 12681.
Reperibile sull’enciclopedia Deagostini.

A cura di Debora Alberici *“Concorrenza sleale, imitazione servile e parassitaria, l’imitazione è lecita se non genera confusione”* in *“Diritto e diritti il portale giuridico italiano”*.
<http://www.diritto.it/materiali/civile/alberici4.html>

Legge 4 agosto 2006, n. 248
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183.

Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168

"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2003.

Legge 16 Febbraio 1913, n.89

"Ordinamento del notariato e degli archivi notarili";

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 7 marzo 1913.

Regolamento per le attività di tutela del mercato e della fede pubblica relative alla repressione della concorrenza sleale ed alla costituzione di parte civile della Camera di Commercio nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

<http://www.po.camcom.it/index.php>

SITI INTERNET DI PARTICOLARE INTERESSE

Sito Internet della Direzione Generale sulla Concorrenza presso la Commissione europea

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/overview_en.html

Sito Internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

<http://www.agcm.it/>

Sito Internet Norme in Rete per la consultazione della legislazione vigente

www.normeinrete.it

A cura dell'Ufficio Regolazione del Mercato

dott. Luca Palamidessi

dott.ssa Luciana Nistri

Si ringrazia per la collaborazione la dott.ssa Silvia Misseri (stagista della Facoltà di Scienze Politiche – Università di Firenze).

Il presente volume è consultabile anche on line sul sito camerale (www.po.camcom.it) nella sezione "Regolazione del Mercato".



Camera di Commercio
Prato





Camera di Commercio
Prato



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato
Via Valentini 14 - 59100 Prato - Tel. 0574 61261 - Fax 0574 612733

www.po.camcom.it